

Allegato 1 alla delibera n. 198/26/CONS

**SINTESI DEI CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI
ALLA DELIBERA N. 16/26/CONS INERENTE AL MONITORAGGIO DELLE
PROCEDURE DI PASSAGGIO DEGLI UTENTI SU RETE FISSA**

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. LA SINTESI DEI CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 16/26/CONS	2
2.1. Obiettivi di monitoraggio delle procedure di passaggio su rete fissa	2
2.2. Principi su cui dovrebbe basarsi la fornitura dei dati.....	4
2.3. Disaggregazione del perimetro di rilevazione dei dati di monitoraggio	5
2.4. Soggetti incaricati della fornitura dei dati di monitoraggio	6
2.5. Disaggregazione dei dati relativi ai diversi servizi di accesso alla rete fissa e per livello di rete in cui avviene l'accesso	7
2.6. Apertura del tavolo tecnico per la definizione del modello di raccolta dei dati.....	8
2.7. Formati per l'invio dei dati.....	8
2.8. Tempistiche per l'invio dei dati.....	9
2.9. Conclusioni sugli aspetti emersi nella consultazione pubblica	9

1. INTRODUZIONE

Con la delibera n. 16/26/CONS, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni del mercato in merito alla proposta di aggiornamento delle attività di monitoraggio sulle procedure di passaggio degli utenti su rete fissa, con l'intento di analizzare le dinamiche delle migrazioni e rilevare inefficienze che possano limitare la contendibilità del cliente finale e dell'Operatore richiedente accesso.

La proposta contenuta nel documento sottoposto a consultazione pubblica è stata formulata sulla base dei seguenti principi:

- a. obiettivi del monitoraggio;
- b. coerenza e completezza dei dati;
- c. dati acquisiti e Operatori soggetti all'invio;
- d. servizi *wholesale* coinvolti;
- e. modelli e formati per l'invio dei dati;
- f. tempistiche di invio dei dati.

2. LA SINTESI DEI CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 16/26/CONS

Alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 16/26/CONS hanno partecipato i principali Operatori di rete fissa (Eolo, Fastweb, FiberCop, Iliad, Open Fiber, Retelit, Sky, TIM, Vianova e Wind Tre) fornendo commenti e osservazioni in merito all'aggiornamento delle modalità di monitoraggio delle procedure di passaggio su rete fissa (dati raccolti, Operatori coinvolti, tempistiche, ecc.) ed alla proposta di istituire un apposito tavolo tecnico con gli Operatori per la condivisione degli esiti e per procedere alla definizione delle modalità operative del monitoraggio stesso (es. formati delle rilevazioni).

Nel seguito sono riportati i principali posizionamenti e le relative osservazioni suddivisi rispetto agli argomenti e alle domande poste nel documento a consultazione pubblica allegato alla delibera n. 16/26/CONS, relativa alla revisione dei meccanismi di monitoraggio delle procedure di passaggio degli utenti su rete fissa.

2.1. Obiettivi di monitoraggio delle procedure di passaggio su rete fissa

La totalità degli Operatori partecipanti alla consultazione condivide la valutazione svolta dall'Autorità in merito all'obsolescenza dell'attuale monitoraggio delle procedure

di passaggio alla luce dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolamentare vigente. Specificatamente, gli Operatori concordano con la constatazione che un monitoraggio delle procedure di passaggio orientato prevalentemente alla rilevazione dei casi di *malpractice* e di mancato espletamento delle richieste non appaia ad oggi tecnicamente giustificato né necessario.

Essi condividono che i monitoraggi siano stati avviati con l'obiettivo prioritario di rivelare possibili criticità o *malpractice* nelle procedure affinché fosse possibile la loro tempestiva risoluzione tramite opportuni interventi regolamentari. A fronte degli interventi regolamentari correttivi già adottati dall'Autorità, della completa automatizzazione dei processi attualmente raggiunta e della maturità conseguita nell'esecuzione delle procedure, è scaturita la significativa riduzione delle *malpractice* e della probabilità di mancato espletamento degli ordinativi di passaggio: di conseguenza, gli Operatori concordano con l'opportunità di eliminare le attuali modalità di monitoraggio, spesso con informazioni duplicate o relative a casistiche ormai obsolete.

In particolare, un Operatore richiede la revisione di quanto previsto dall'art. 20-*bis* della delibera n. 274/07/CONS¹, prevedendo la rimozione dell'obbligo di invio del *report* relativo alle attivazioni e migrazioni. Analogamente, il medesimo Operatore richiede la revisione della disciplina di cui alla delibera n. 68/08/CIR², con specifico riferimento alla raccolta dei dati sulla capacità di evasione giornaliera che, a detta dell'Operatore stesso, risulterebbe ormai superata dalle successive previsioni regolamentari adottate dall'Autorità (nello specifico, dalla delibera n. 8/22/CIR³).

Tuttavia, gli Operatori manifestano posizioni divergenti con riferimento alla proposta di revisione degli obiettivi del monitoraggio espressa dall'Autorità, ed in particolare rispetto all'opportunità di concentrare tali obiettivi sulla rilevazione dei volumi dei passaggi su rete fissa e delle modalità tecniche con cui i passaggi avvengono, affinché tali dati possano consentire di rivelare eventuali *trend* e costituire il patrimonio informativo attraverso il quale valutare l'adozione di provvedimenti regolamentari, anziché concentrarsi sulle cause di mancato espletamento degli ordini e delle tipologie di KO.

Un Operatore, pur esprimendosi favorevolmente sul valore che un monitoraggio di questo tipo avrebbe per rappresentare il grado di dinamicità raggiunto dal mercato, specialmente rispetto ai servizi FTTH, manifesta alcune perplessità con riferimento al livello di granularità delle informazioni di raccolta proposto dall'Autorità, ritenendo che ciò possa rendere la fornitura dei dati gravosa senza aggiungere un reale valore informativo alla rilevazione stessa. A tal proposito, cita l'art. 20, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ed in particolare la previsione secondo cui le richieste

¹ Delibera n. 274/07/CONS recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”.

² Delibera n. 68/08/CIR recante “*Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS*”.

³ Delibera n. 8/22/CIR recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche delle procedure di NP pura per numerazioni geografiche di cui alla delibera n. 103/21/CIR*”.

dell'Autorità dovrebbero essere strettamente proporzionate all'assolvimento dello specifico compito ad essa affidato, oltre ad essere adeguatamente motivate. A detta dell'Operatore, l'Autorità dovrebbe altresì chiarire gli obiettivi delle rilevazioni così come i poteri esercitabili dalla stessa a partire dalle informazioni raccolte. Infine, l'Operatore evidenzia che, affinché l'Autorità possa disporre di un quadro completo sul mercato delle reti fisse, dovrebbe estendere la richiesta dei dati a tutti gli Operatori che offrono servizi di accesso su rete fissa, indipendentemente dalla tipologia di accesso fornito, siano essi Operatori wireless (FWA e FWA su reti mobili) o satellitari, *wholesale-only* oppure verticalmente integrati.

Viceversa, un Operatore ritiene che il monitoraggio dovrebbe considerare esclusivamente le reti FTTH, in quanto un *focus* su tecnologie diverse, specialmente se obsolete, sarebbe sproporzionato e non coerente con l'obiettivo del monitoraggio stesso.

Infine, un Operatore giudica la proposta di estensione degli obiettivi di monitoraggio non motivata rispetto all'*effort* richiesto agli Operatori.

2.2. Principi su cui dovrebbe basarsi la fornitura dei dati

La maggioranza degli Operatori condivide con l'Autorità la necessità di provvedere ad un aggiornamento dei principi a cui dovrebbe ispirarsi la raccolta delle informazioni, tenuto conto che in alcuni casi gli attuali dati di monitoraggio risultano duplicati o afferenti a casistiche non più previste dalle specifiche tecniche delle procedure di passaggio.

In particolare, un Operatore si esprime in merito al principio di proporzionalità ed efficienza, sostenendo che sia ragionevole la proposta di eliminare le duplicazioni, ridurre il numero di soggetti tenuti all'invio laddove non necessari, eliminare controlli non più pertinenti e garantire una maggiore chiarezza sulle procedure impattate.

Analogamente, un Operatore condivide l'obiettivo di eliminare la duplicazione degli oneri di rendicontazione riguardante una medesima transazione da parte dei due Operatori interessati (ovverosia, l'Operatore *recipient* e l'Operatore *donating*, l'Operatore *retail* e l'Operatore *wholesale*) eliminando gli oneri di riconciliazione a carico degli Operatori interessati. In merito all'opportunità di evitare l'imposizione di oneri non necessari a carico degli Operatori si esprime anche un altro Operatore.

Un Operatore si dichiara parzialmente favorevole alla proposta, riportando osservazioni puntuali sui singoli principi enunciati dall'Autorità. Sul principio di evitare duplicazioni, in linea generale l'Operatore condivide la proposta, pur sostenendo che l'anomalia del passato dipenda non dalla numerosità degli Operatori *retail* coinvolti nella raccolta delle informazioni, quanto piuttosto dalla mancata automazione e standardizzazione delle modalità di raccolta dei dati. Sul principio di esplicitare gli Operatori, la procedura tecnica ed i servizi *wholesale* coinvolti nel passaggio, il medesimo Operatore non condivide la modalità e la finalità regolamentare di tale proposta, ritenendo che tali informazioni rivestano carattere di confidenzialità e che l'ipotesi di dover

frammentare i dati in base alla tipologia di servizio, oltre che livello di rete dove avviene l'accesso, possa avere come unico effetto quello di generare un onere ingiustificato in capo al soggetto chiamato a fornire le informazioni. Infine, sul principio di riportare i volumi delle richieste e degli espletamenti, l'Operatore si esprime favorevolmente rispetto all'introduzione di tale principio, purché l'obbligo informativo risulti bilanciato rispetto alla finalità per la quale viene previsto e in modo tale da non generare un *effort* eccessivo da parte degli Operatori, tale da generare dei significativi sviluppi ai propri sistemi, se non nella circostanza in cui l'onere sia debitamente motivato.

Infine, un Operatore non ritiene motivata la finalità di raccolta delle informazioni circa i volumi di migrazione ed i volumi di realizzazione di una nuova linea, così come la richiesta motivata rispetto all'*effort* richiesto agli Operatori.

2.3. Disaggregazione del perimetro di rilevazione dei dati di monitoraggio

Con riferimento alla proposta di disaggregazione dei dati raccolti riferiti ai volumi delle richieste di migrazione, di cessazione dell'accesso, di nuova attivazione e NP pura, la maggior parte dei rispondenti condivide la proposta dell'Autorità.

In particolare, un Operatore precisa che i dati relativi alle linee di accesso, suddivisi in servizi attivi e passivi, dovrebbero essere riferiti anche alle "migrazioni interne" ad uno stesso Operatore, ossia quelle inerenti alla semplice trasformazione tecnica di una linea di accesso da parte del medesimo Operatore.

Un Operatore, condividendo la proposta, pone all'attenzione dell'Autorità l'importanza di considerare separatamente i flussi di dati raccolti inerenti alle richieste di migrazione, di cessazione dell'accesso, di nuova attivazione dell'accesso o NP pura, tenuto conto che questi possono rappresentare meccanismi economici ed operativi distinti e che pertanto la distinzione risulta indispensabile per poter rappresentare correttamente le diverse pratiche di mercato (es. crescente ricorso a LNA in alternativa alla migrazione per gli accessi FTTH) e gli impatti di tali pratiche sull'utenza finale (es. rischi di *downtime*, di doppia fatturazione, etc.).

Due Operatori si soffermano sul rischio che il semplice monitoraggio numerico delle cessazioni e delle nuove attivazioni non consenta di distinguere i casi in cui questi fenomeni siano correlabili, in quanto riferiti al passaggio di un utente tra Operatori tramite realizzazione di LNA (*Linea di Nuova Attivazione*) e quindi equiparabili ad un processo di migrazione, dai casi in cui non lo siano.

In particolare, uno dei due Operatori sostiene che il monitoraggio congiunto di queste dinamiche sotto il cappello concettuale delle "migrazioni" possa risultare tecnicamente complesso e fuorviante. Anzitutto, l'Operatore ritiene che si tratti di processi tecnicamente distinti e non assimilabili e che non esistano ad oggi strumenti in grado di distinguere e incanalare correttamente ciascuno di essi all'interno di un proprio specifico regime regolamentare. Dunque, unificare tali casistiche in un unico processo di monitoraggio rischierebbe solo di creare un'indebita estensione degli oneri regolatori

(anche nel caso in cui questi siano limitati al mero monitoraggio) nei confronti degli Operatori di rete alternativi all'Operatore SMP. Infine, tentare di tracciare il passaggio di un cliente da una rete all'altra semplicemente incrociando i dati di cessazione di un Operatore con quelli di attivazione di un altro Operatore genererebbe forti margini di errore, dovuti all'impossibilità di stabilire con certezza se si tratti di un reale passaggio tecnologico o semplicemente di due azioni del tutto distinte e slegate, frutto di scelte autonome e casuali dell'utente nel corso del tempo.

Analogamente, l'altro Operatore concorda sul fatto che il semplice monitoraggio numerico delle nuove attivazioni e delle cessazioni non consenta di intercettare i reali passaggi di clienti tra Operatori. Si tratterebbe, a detta dell'Operatore, di informazioni non correlate e non correlabili, a meno che il passaggio non sia accompagnato da una *Number Portability* e, pertanto, per valutare la sussistenza di una reale correlazione, un Operatore dovrebbe conoscere contemporaneamente sia i dati della nuova attivazione sia quelli della cessazione.

Un Operatore, nel condividere l'orientamento dell'Autorità, ricorda che, al momento dell'attivazione di un accesso, solo l'Operatore *retail* può definire se la richiesta di fornitura sia relativa ad un'attivazione *ex novo* o alla trasformazione di un accesso esistente (tramite *upgrade* tecnologico o cambio Operatore *wholesale*). Di conseguenza, dovrebbe essere l'Operatore *retail*, contestualmente alla richiesta di fornitura del servizio, a fornire le informazioni necessarie a identificare la natura della richiesta stessa. Per rendere operativo questo tracciamento, l'Operatore propone l'introduzione di una voce specifica del Codice di Migrazione all'interno dei tracciati record dei servizi.

2.4. Soggetti incaricati della fornitura dei dati di monitoraggio

La maggioranza degli Operatori condivide la proposta di aggiornamento dei soggetti incaricati della fornitura dei dati di monitoraggio, prevedendo l'invio di una reportistica esclusivamente agli Operatori che agiscono nel ruolo di *pivot* dei processi di attivazione, migrazione, cessazione e portabilità. Tali soggetti dovrebbero essere identificati nell'Operatore *wholesale* per quanto riguarda le nuove attivazioni (LNA), le migrazioni e le cessazioni dell'accesso, e nell'Operatore *donor* per quanto riguarda la portabilità delle numerazioni geografiche (NP Pura).

Alcuni Operatori, in particolare, osservano che in questo modo sarebbe possibile semplificare gli attuali controlli e conseguire una maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni, evitando ridondanze e assicurando che il monitoraggio rifletta con precisione i reali volumi delle operazioni di migrazione, cessazione, LNA e NP pura.

Inoltre, due Operatori ritengono che tali soggetti incaricati della fornitura dei dati dovrebbero essere individuabili a monte in modo certo, anche al fine di evitare confusione su chi debba o meno fornire i dati. Uno dei due Operatori suggerisce di definire un elenco, ufficiale e aggiornato, degli Operatori *wholesale* che avranno ruolo di *pivot*. Tale elenco, in una prima fase, potrebbe essere popolato dagli Operatori *wholesale* partecipanti ai

lavori del tavolo tecnico di cui alla delibera n. 82/19/CIR⁴, mentre in un successivo momento potrebbe essere periodicamente aggiornato per contemplare ulteriori Operatori che si siano o che verranno successivamente aggiunti.

Viceversa, due Operatori non condividono la proposta dell'Autorità. Uno dei due Operatori, nello specifico, ritiene che non sussista alcuna previsione regolamentare che imponga tale obbligo informativo nei confronti di soggetti diversi da quelli notificati oppure incaricati di fornire il servizio di connettività in aree oggetto di finanziamento pubblico e che qualsiasi richiesta dell'Autorità dovrebbe essere proporzionata e giustificata da reali criticità ed esigenze. Con riferimento ai servizi *wholesale* offerti da soggetti differenti da quelli rientranti in una delle due citate categorie, l'Operatore evidenzia che in alcune circostanze questi potrebbero essere realizzati tramite l'acquisizione di elementi di rete forniti da altri Operatori *wholesale* di rete (secondo il cosiddetto modello "*wholesale del wholesale*") e che le informazioni fornite da due diverse fonti potrebbero quindi generare delle ridondanze.

Il secondo Operatore, invece, sostiene che la disciplina attuale non possa essere modificata nel senso di sottrarre gli Operatori *retail*, primo punto di contatto commerciale con gli utenti finali, dall'onere di fornire le informazioni richieste. Qualora l'Autorità intenda comunque procedere con l'estensione dell'onere in capo agli Operatori *wholesale* di rete, l'Operatore ritiene immotivato e distorsivo che la qualifica di *pivot* venga circoscritta ai soli *wholesaler* "puri", ma dovrebbe invece includere tutti coloro che sono dotati di una propria rete di accesso, ivi compresi gli Operatori verticalmente integrati di grandi dimensioni o a livello locale e gli Operatori FWA. Rispetto alla fattispecie specifica dei soggetti intermedi nella catena del modello "*wholesale del wholesale*", l'Operatore ritiene che nel caso in cui questi non venissero inclusi nel perimetro delle rilevazioni, un volume significativo di fenomeni di passaggio degli utenti sfuggirebbe al monitoraggio dell'Autorità. Tale ultimo punto viene sostenuto anche da parte di un ulteriore Operatore.

2.5. Disaggregazione dei dati relativi ai diversi servizi di accesso alla rete fissa e per livello di rete in cui avviene l'accesso

Alcuni Operatori condividono la proposta dell'Autorità. Un Operatore suggerisce la definizione di una tassonomia univoca dei servizi *wholesale*, suddividendoli in attivi e passivi, da applicare a tutti i soggetti incaricati di fornire i dati, prevedendo l'identificazione della tratta di rete dove avviene l'accesso (es. secondaria, segmento di terminazione).

Alcuni Operatori non condividono la proposta dell'Autorità ritenendo che questa non sia necessaria ed eventuali anomalie potrebbero essere individuate anche mantenendo un livello di disaggregazione inferiore e/o su base segnalazione diretta all'Autorità. Un

⁴ Delibera n. 82/19/CIR recante "*Regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*".

Operatore sottolinea che il perimetro regolamentare definito dalla delibera n. 82/19/CIR non preveda una distinzione in funzione del servizio reso all'Operatore *retail* e che una differenziazione per tecnologia (Rame, Fibra misto rame, FTTH, FWA, STTH⁶) possa essere sufficiente per le finalità da cui nasce la consultazione. L'Operatore precisa, inoltre, che l'eventuale onere di fornire i dati in base al livello di rete in cui avviene l'accesso (es. centrale/POP o segmento di terminazione) risulterebbe ingiustificato in virtù del fatto che le migrazioni su reti FTTH, ad oggi, avvengono quasi esclusivamente presso il nodo di rete costituito dal POP/centrale, mentre ulteriori casistiche sono marginali. Infine, con riferimento alla possibilità di raccogliere ulteriori informazioni relative ai volumi di scarto suddivisi per causali, questa dovrebbe essere sostenuta da una specifica e comprovata motivazione in virtù dell'*effort* necessario alla raccolta delle informazioni.

Due Operatori non si esprimono in merito alla proposta, mentre altri propongono che questa venga affrontata in seno al *costituendo* tavolo tecnico.

2.6. Apertura del tavolo tecnico per la definizione del modello di raccolta dei dati

La totalità degli Operatori è favorevole all'apertura di un tavolo tecnico per la definizione del modello di raccolta dei dati. Un Operatore suggerisce la trattazione di ulteriori questioni che potrebbero essere oggetto di discussione nell'ambito del tavolo stesso.

2.7. Formati per l'invio dei dati

La maggioranza degli Operatori esprime preferenza per il formato .xlsx, ritenendo che questo sia il più idoneo a garantire semplicità di produzione, compatibilità con i sistemi gestionali e facilità di elaborazione da parte dell'Autorità, fermo restando che potrà essere oggetto di discussione nell'ambito del tavolo tecnico.

Un Operatore propone l'utilizzo del formato .csv, benché non rientrante esplicitamente tra le soluzioni proposte in consultazione, sostenendo che questo consentirebbe, da una parte, una più semplice interpretazione da parte di un soggetto umano e, dall'altra, la possibilità di eseguire elaborazioni automatizzate. Tra quelli proposti in consultazione dall'Autorità, propone il formato .xml, sostenendo che questo possa garantire maggiore stabilità, in termini di aggiornamenti *software* necessari, rispetto al formato .xls.

Alcuni Operatori non si esprimono, rimandando la discussione nell'ambito del tavolo tecnico.

⁶ *Satellite To The Home*.

2.8. Tempistiche per l'invio dei dati

La maggioranza degli Operatori condivide la proposta dell'Autorità. Un Operatore richiede che, una volta definita la reportistica, l'Autorità consenta agli Operatori di disporre di un tempo adeguato per implementarla.

2.9. Conclusioni sugli aspetti emersi nella consultazione pubblica

Alla luce dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica, si delinea un quadro complessivo degli orientamenti del mercato in merito alla proposta di revisione dei meccanismi di monitoraggio.

Di seguito si sintetizzano le principali evidenze emerse in esito alla consultazione pubblica.

- **Aggiornamento degli obiettivi di monitoraggio:** i rispondenti condividono ad unanimità la valutazione dell'Autorità circa l'obsolescenza dell'attuale quadro regolamentare e l'inopportunità di mantenere un sistema orientato prevalentemente alla rilevazione delle *malpractice* o dei mancati espletamenti. Sono state registrate posizioni divergenti sulla proposta di focalizzare i nuovi obiettivi sulla rilevazione dei volumi e delle modalità tecniche dei passaggi. Alcuni Operatori temono, inoltre, che il livello di granularità richiesto possa risultare gravoso e sproporzionato rispetto alle finalità regolamentari, richiedendo una maggiore chiarezza sugli obiettivi e sull'estensione dell'obbligo a tutte le tipologie di Operatori (inclusi FWA e satellitari).
- **Aggiornamento dei principi per la fornitura dei dati:** la maggioranza dei rispondenti concorda con la necessità di aggiornare i principi di raccolta per eliminare le duplicazioni e gli oneri legati a casistiche ormai superate dalle specifiche tecniche. È ampiamente condiviso l'obiettivo di garantire maggiore efficienza ed eliminare i costi di riconciliazione tra Operatori *retail* e *wholesale*, o tra *recipient* e *donating*. Permangono alcune perplessità marginali legate alla confidenzialità delle informazioni e ai potenziali oneri di sviluppo dei sistemi informativi in caso di frammentazione dei dati.
- **Disaggregazione del perimetro di rilevazione:** la proposta di monitorare separatamente i volumi delle richieste di migrazione, cessazione, nuova attivazione (LNA) e NP pura incontra il favore della maggioranza degli Operatori, in quanto ritenuta indispensabile per rappresentare correttamente le diverse pratiche di mercato. Tuttavia, alcuni dei rispondenti alla consultazione evidenziano le criticità tecniche dovute al fatto che il semplice incrocio numerico tra nuove attivazioni e cessazioni, riconducibile al cosiddetto fenomeno del "cessa e riattiva", non consenta di identificare con certezza in quali circostanze si tratti di passaggi di clientela tra Operatori, rischiando di generare margini di errore qualora il passaggio non sia accompagnato da una *Number Portability*.

- **Aggiornamento dei soggetti incaricati della fornitura dei dati:** questo aspetto ha generato un dibattito articolato. La maggioranza dei rispondenti ha condiviso la proposta di far ricadere l'obbligo informativo esclusivamente sugli Operatori considerati *pivot* nei processi (l'Operatore *wholesale* o di accesso per LNA, migrazioni e cessazioni; l'Operatore *donor* per la NP pura), riconoscendo in tale approccio una garanzia di efficienza e semplificazione. Per garantire certezza operativa, alcuni rispondenti hanno suggerito la creazione di un elenco ufficiale e aggiornato degli Operatori qualificabili come *pivot*.

Di contro, alcuni Operatori esprimono netta contrarietà alla proposta avanzata dall'Autorità. In primo luogo, alcuni dei rispondenti contestano l'assenza di basi regolamentari per imporre tali obblighi a soggetti diversi dall'Operatore notificato e ritengono distortivo escludere gli Operatori *retail* dal monitoraggio, essendo questi stessi a gestire il contatto commerciale con gli utenti finali e quindi i primi a disporre di informazioni aggiornate. I rispondenti manifestano altresì contrarietà alla proposta di limitare la qualifica di soggetti *pivot* ai soli *wholesaler* puri, suggerendo di includere tra i soggetti incaricati di fornire i dati tutti coloro che sono dotati di una propria rete di accesso (inclusi gli Operatori verticalmente integrati, a livello nazionale o locale, e gli Operatori FWA) e i soggetti intermedi nella catena del valore (operanti secondo il cosiddetto modello "*wholesale* del *wholesale*", dove i servizi sono realizzati acquisendo elementi di rete da altri *wholesaler*). Con riferimento specifico ai soggetti che si qualificano secondo il modello "*wholesale* del *wholesale*", alcuni evidenziano l'importanza di una corretta classificazione affinché sia possibile il loro coinvolgimento nel meccanismo di rilevazione, anche per mitigare il rischio di ridondanze informative nella trasmissione dei dati.

- **Disaggregazione per servizi e livello di rete:** la proposta registra pareri discordanti. Sebbene alcuni Operatori condividano l'approccio suggerendo una tassonomia univoca tra servizi attivi e passivi, prevedendo l'identificazione della tratta di rete dove avviene l'accesso (es. secondaria, segmento di terminazione), altri la ritengono non necessaria e potenzialmente onerosa. In particolare, viene fatto notare che le migrazioni su reti FTTH avvengono oggi quasi esclusivamente presso il nodo di rete (POP/centrale), rendendo ingiustificata e complessa una differenziazione basata sull'esatto livello di rete in cui avviene l'accesso.
- **Apertura del tavolo tecnico:** si rileva un consenso unanime da parte della totalità dei rispondenti in merito all'opportunità di istituire un tavolo tecnico inter-Operatore dedicato alla definizione di dettaglio del modello di raccolta dei dati.
- **Formati per l'invio dei dati:** la maggioranza dei rispondenti esprime una chiara preferenza per il formato .xlsx, giudicato idoneo a garantire semplicità di produzione e compatibilità con i sistemi gestionali. In via minoritaria, sono stati proposti i formati .csv e .xml per favorire le elaborazioni automatizzate e garantire maggiore stabilità. Diversi Operatori preferiscono rimandare la scelta in sede di tavolo tecnico.



- **Tempistiche per l'invio dei dati:** la proposta relativa alle tempistiche incontra un ampio consenso tra la maggioranza dei rispondenti, con la sola raccomandazione di prevedere un congruo periodo di implementazione per l'adeguamento dei sistemi di reportistica aziendali.